

Revoca del sì al piano non più d'ufficio ma solo se richiesta delle parti

Esito negativo

Anche l'organismo di composizione della crisi può prendere l'iniziativa

Significative sono anche le modifiche apportate dal decreto correttivo del Codice della crisi al procedimento di revoca dell'omologazione del piano del consumatore.

Nella disciplina pre-modifiche, la revoca può avvenire anche d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato. Presupposti per la revoca sono l'accertamento di un aumento o una diminuzione del passivo avvenuta con dolo con colpa grave, la sottrazione o la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, la dolosa simulazione di attività inesistenti, la commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, l'accertato inadempimento degli obblighi previsti nel piano o infine la sopravvenuta inattuabilità del piano stesso. L'organismo di composizione della crisi, tenuto a vigilare sull'esecuzione del piano, ha l'obbligo di segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Il decreto correttivo, invece, elimina la possibilità del giudice di intervenire d'ufficio sulla base della segnalazione, e ciò anche in coerenza con il fatto che la sentenza di omologazione ha chiuso la procedura e l'attività di esecuzione del piano non rientra più tra le attività giurisdizionali. Sicché è l'iniziativa

delle parti che deve determinare l'instaurazione di un nuovo procedimento, per l'appunto quello di revoca, nel quale, quindi, coerentemente, si prevede che anche l'organismo di composizione della crisi, al pari dei creditori, possa proporre istanza al giudice.

Sulla domanda di revoca il giudice provvede dopo aver sentito le parti con una sentenza, impugnabile con reclamo.

Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale in composizione collegiale, su istanza del debitore o di un creditore, può dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Si apre tuttavia un nuovo giudizio, regolato quanto a presupposti e a scansioni procedurali dagli articoli 268, 269 e 270 del Codice della crisi, che vengono espressamente richiamati nell'articolo 73. Dove coerentemente viene eliminato ogni riferimento alla «conversione» (che non ha più alcun senso visto che dopo la revoca dell'omologazione del piano, anche quella procedura è chiusa) e si inserisce la formula tecnicamente più appropriata di «apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».

Per l'ipotesi in cui sia il debitore a richiedere la liquidazione controllata con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi, la modifica apportata all'articolo 269 del Codice della crisi dal decreto correttivo comporterà l'obbligo di inserire nella relazione le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.